

11. NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. n° 7/LAP dell'08.05.1996, il territorio in variante è stato suddiviso in tre classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata.

Il presente capitolo indica la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio interessato dai dissesti PAI, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici ammessi, si ribadisce che si tratta di indicazioni di massima, che dovranno essere validate di concerto con l'urbanista in sede di stesura delle N.T.A.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

Art. 1 - Natura delle classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica.

LA Variante le porzioni di territorio, rappresentate in scala 1:5.000 / 1:2.000, in ciascuna delle quali, per caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche, è presente una omogenea pericolosità.

A ciascuna di tali zone corrisponde, ai sensi della Circolare P.G.R. n°7/LAP del 06/05/1996 una diversa classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, di cui gli articoli seguenti, nei quali sono dettate le norme inerenti le singole classi individuate. Le porzioni di territorio, della Comunità Montana, inedificate appartengono alla classe IIIa, mentre gli edifici isolati e le case sparse, con le relative pertinenze, sono ascritte alla classe IIIb.

L'inserimento di una porzione di territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime comunque i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo anche attraverso provvedimenti non normati.

Inoltre su tutto il territorio, della Comunità Montana (sub-area2), permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare devono sempre essere osservate le seguenti norme:

- non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque superficiali o sotterranee;*
- non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali;*
- non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo o nel sottosuolo;*
- non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi;*

- *le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";*
 - *per le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/23 n.3267 e al R.D. 13/2/33 n.215, le disposizioni di cui alla L.R. n.45 del 9/8/89 "Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i. ;*
 - *tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico presenti nella L.R. n.56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989, n.16/URE;*
 - *la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, e in particolare la L.R. 22/11/78 n.69, s.m.i. e il R.D. 29/7/27 n.1443;*
 - *le disposizioni previste dal T.U. sulle acque approvato con R.D. 25/7/1904 n.523;*
 - *le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L. 5/1/94 n.37;*
 - *Le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali contenute nel D.L. 490 DEL 29/10/1999;*
 - *Le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento disposte dal D.lgs. n. 152 del 11/05/1999 e s.m.i.;*
 - *i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del CC e in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;*
 - *le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.Lgs 258 del 18/08/2000 e s.m.i.*
 - *le disposizioni in materia di rifiuti contenute nel D.Lgs 05/02/1997 n. 22 e s.m.i.;*
- Sulle sponde dei corsi d'acqua i limiti delle classi IIIa e IIIb corrispondono alle fasce di rispetto di cui alla L.R. n° 56/77 Art.29, punti 1b e 1c, eventualmente ridotte o allargate ai sensi del punto 2 dello stesso articolo.*

Art. 2 - Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

I progetti di opere pubbliche e private da realizzarsi sul territorio della Comunità Montana (sub-area2) devono essere corredati già in fase istruttoria da indagini geotecniche e, ove necessario, geologiche, redatte ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, n.47 e delle relative Istruzioni Applicative di cui alla Circ. LL.PP. del 24 Settembre 1988 n. 30483.

I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una «Relazione geotecnica», che sarà parte integrante degli atti progettuali e firmata da professionisti abilitati.

Nei casi in cui il D.M. 11 Marzo 1988 prescrive anche uno studio geologico, deve essere redatta anche una «Relazione geologica», che farà parte integrante degli atti progettuali e sarà firmata da professionista abilitato.

Relazione geotecnica e relazione geologica devono essere reciprocamente coerenti; a tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.

Le eventuali indicazioni di carattere geologico tecnico comprese nella "Relazione geologica" non possono sostituire la "Relazione geotecnica" vera e propria.

Ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, comma 8 del punti A2 e B2 e comma 4 del punto C3, nel caso di costruzioni e opere di modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell'insieme opera-terreno e ricadenti in aree già note, la caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta anche semplicemente attraverso una raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione.

In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma l'idoneità, delle soluzioni progettuali adottate, deve essere sempre motivata nell'ambito del progetto, mediante apposita relazione, in cui siano specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione geologica dell'area e fisico-meccanica del sottosuolo.

Per i contenuti della relazione geotecnica e geologica si deve fare riferimento a quelli previsti dal D.M. 11 Marzo 1988, e alle relative istruzioni applicative di cui alla Circ. Min. LL.PP. 24/9/88 n. 30483, nonché a quelli esplicitamente previsti dalle presenti norme.

In ogni caso, la relazione geologica, ove obbligatoria, deve sempre comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione della natura e dell'origine dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi geomorfici e i dissesti in atto e potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geologico-strutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Essa deve altresì confermare esplicitamente la situazione di pericolosità indicata sulla "Carta di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica" e relativa all'area oggetto di trasformazione o, eventualmente, indicare variazioni sopravvenute nel tempo, in aumento o diminuzione, di tale pericolosità o non individuate a scala dei singoli P.R.G., valutare le conseguenti situazioni di rischio connesse con l'opera in progetto e l'idoneità della stessa al superamento del rischio.

La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata dalle opere, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e in laboratorio e le tecniche adottate, nonché le scelte dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche delle costruende opere ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva. Sulla base dei risultati delle indagini la relazione geotecnica deve altresì illustrare progettualmente, con le relative verifiche di fattibilità e stabilità, le prescrizioni per l'esecuzione e il collaudo, le opere di fondazione di sostegno, manufatti in materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, pendii naturali e fronti di scavo, opere su grandi aree, discariche e colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamenti dei terreni, drenaggi e filtri, ancoraggi secondo i vari punti del D.M. 11 marzo 1988.

Le relazioni geologiche e geotecniche non possono in nessun caso essere sostituite dalla "Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza" (Art.14, punto 2b della

L.R.n.56/77) allegata al P.R.G.C., che riguarda l'idoneità dell'area all'utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno.

Per quanto riguarda le indagini sulla stabilità dei versanti e, in particolare, per le zone soggette a vincolo idrogeologico, i contenuti dello studio geologico e geotecnico devono fare riferimento anche a quelli previsti dalla L.R. n.45 del 9/8/89 e relative Circolari esplicative e applicative.

Per quanto riguarda le indagini sui corsi d'acqua esse devono contemplare anche una "Relazione idrologica e idrogeologica" che partendo dai dati meteorologici, da quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga ad una valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre la relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da "Relazione idraulica" che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.

Nelle aree appartenenti alle Classi II e III, nonché in quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.n.45/89, è sempre prescritta la relazione geologica, in ottemperanza al dettato del punto B5, secondo comma, del D.M. 11 Marzo 1988;

Inoltre in tali aree, a causa della peculiarità delle problematiche e per la disomogeneità dei terreni, non può essere ammessa la deroga di cui al comma 8 del punto A2 e al comma 4 del punto C3 del D.M. 11 Marzo 1988, salvo che per opere di modestissimo rilievo in rapporto alla stabilità opera-terreno e alle eventuali dinamiche geomorfologiche, cioè del tipo ristrutturazione globale dell'edificio ma senza aumento di carico urbanistico (cioè senza ampliamenti volumetrici o modifiche planimetriche di sagoma), D, recinzioni ecc.

In ogni caso, in aree di qualsiasi classe, non possono essere considerate opere di modesto rilievo geotecnico: le fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, i fronti di scavo e le opere di sostegno di altezza superiore ai 2 m, i manufatti in materiale sciolto, le gallerie e i manufatti sotterranei, le sistemazioni dei pendii in frana o dissestati, le discariche e le colmate, gli emungimenti di falde idriche e i drenaggi, il consolidamento di terreni, gli ancoraggi in terreni e rocce, le opere su grandi aree ai sensi del punto H) del D.M. 11 Marzo 1988, comprendendo in esse anche le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua.

Nelle aree appartenenti alla Classe I o comunque in relazione a eventuali particolari problematiche, il progettista valuterà l'opportunità di far redigere uno studio geologico anche per i tipi di opere per cui il D.M. 11 Marzo 1988 non prescrive obbligatoriamente tale studio.

Art. 3 – Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico

Nelle aree parzialmente o completamente edificate del territorio della Comunità Montana (sub-area2) sulle quali la presente Variante ha identificato un'elevata pericolosità geologica e un conseguente elevato rischio connesso, corrispondenti alle classi d'edificabilità IIIb devono essere previsti Progetti di Riassetto Idrogeologico (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure non strutturali di

cui al PAI) mirati all'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità geomorfologica.

Tali progetti devono esplicitamente far riferimento agli obiettivi di minimizzazione della pericolosità geomorfologica, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione delle opere in relazione agli obiettivi, alle modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

I Progetti dovranno contenere inoltre il programma dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa eseguite.

Di massima i Progetti di Riassetto Idrogeologico sono promossi e realizzati dal Comune, tuttavia anche i privati possono proporre progetti di riassetto e contribuire alle relative spese, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione all'effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Le sistemazioni idrogeologiche puntuali richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati nell'ambito dei singoli lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il carattere di Progetto Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le caratteristiche d'idoneità all'utilizzazione urbanistica prevista dalle cartografie di P.R.G..

La completa esecuzione delle opere previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno trasformare interamente o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica, secondo quanto previsto in ciascuna classe, senza declassazione e secondo quanto esplicitato nell'ambito del Progetto stesso, approvato dagli Enti pubblici preposti e verificato in sede di collaudo delle opere, con preciso riferimento all'avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità ed esplicitazione di quali settori siano stati messi in sicurezza e quali permangano a rischio.

Qualora l'esecuzione delle opere di Riassetto Idrogeologico consenta di rendere giustificabile la declassazione di un'area, occorrerà procedere mediante apposita Variante di P.R.G. relativa alla nuova classificazione di pericolosità geomorfologica e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP dell'8/5/96.

I Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'art.47 della L.R. n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle zone in cui la pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori di Comuni limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un complesso di opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di molteplici Enti, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

Vista l'estensione delle aree dichiarate a rischio in ambito edificato, considerato che i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico prospettano un influsso notevole per quanto riguarda la modifica delle condizioni di pericolosità del territorio, l'Amministrazione comunale dovrà farsi carico di predisporre un adeguato Piano di Protezione Civile che dovrà essere annualmente verificato, ed eventualmente

aggiornato, in funzione delle indicazioni fornite da una apposita relazione annuale redatta da tecnico abilitato e concernente la situazione di pericolosità del territorio comunale, in funzione delle opere eseguite e del loro stato di manutenzione.

Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano di Protezione Civile, del Comune interessato dagli interventi, dovranno essere reciprocamente coerenti.

Art. 4 – Norme generali di carattere idrogeologico finalizzate alla fruibilità urbanistica

Su tutto il territorio della Comunità Montana Monte Rosa Sub –Area 2:

- I Comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI, ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza. I Comuni sono inoltre tenuti ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto e a chiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.**
- è sempre ammessa la demolizione di edifici e strutture senza ricostruzione;**
- gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, in modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque anche nelle aree circostanti, e con valutazione degli eventuali cedimenti provocati.**

Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- salvo che per opere di attraversamento viabilistico non è consentita la copertura dei corsi d'acqua; ove possibile si provvede a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua, e in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;**
- non sono ammessi manufatti in materiali sciolti che non siano sostenuti da adeguate opere di sostegno e protezione, atte anche a sopportare eventi alluvionali e quindi a non essere erose dalle acque ruscellanti, rese instabili per saturazione, scalzate al piede o aggirate dall'acqua.**
- non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazione di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;**
- per i tempi di ritorno da utilizzare nel calcolo della piena di progetto da utilizzare negli interventi di sistemazione idraulica, dei Torrente Anza e Olocchia e per i restanti corsi d'acqua minori, ci si dovrà attenere alle indicazioni del servizio OO.PP.**
- non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi, che non consentano il regolare deflusso delle acque con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità pedonale parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica;**

- **sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi, gli scarti vegetali provenienti da attività agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.**
- **con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;**
- **Per quanto concerne la determinazione della distanza dei fabbricati e dei manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, vale quanto indicato nell'art. 96 lett.f del T.U. approvato con R.D. 25/7/1904 n.523 e quindi:" di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".**
- **Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva (ciglio superiore di sponda), rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32 comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I.**
- **per quanto riguarda le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ci si attiene a quanto segue: per il Torrente Anza si fa riferimento al D.P.C.M. 7 dicembre 1995 e s.m.i. che recita "le fasce lungo le sponde degli affluenti del fiume Toce per un profondità di 20 metri a partire dall'alveo attivo"; per tutti gli altri corsi d'acqua si fa riferimento al comma 1 punto a dell'art. 29 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che testualmente recita: "metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane"; è ammessa la riduzione a dieci metri dalla linea di sponda ((filo interno della sommità dell'arginatura) con applicazione in via residuale dell'art. 29 comma 4 della L.R. 56/1977 per le tratte interne agli abitati a seguito della verifica della validità delle opere esistenti e/o alla realizzazione delle opere.**
- **Eventuali modifiche alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua potranno essere condotte ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.R.G. n.14/LAP/PET dell'08/10/1998 e s.m.i.**
- **con riferimento ai precedenti punti, recinzioni e muri di contenimento longitudinali ai corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, (corsi d'acqua sia pubblici che privati) devono essere realizzati in modo tale da non peggiorare la stabilità delle sponde dei corsi d'acqua e da non alterare il deflusso delle acque con restringimenti delle sezioni di deflusso e delle aree di laminazione. Nelle fasce spondali non sono ammesse recinzioni, muri di contenimento e riporti che modifichino, restringendolo, il profilo naturale dell'impluvio.**
- **Nuovi edifici nelle aree soggette a dinamica torrentizia dovranno ottemperare a:**
 - **gli ingressi negli edifici (porte e passi carrai), non dovranno essere rivolti verso la direzione di possibile provenienza delle masse esondate;**
 - **gli impianti tecnologici dovranno essere dimensionati e protetti tenendo conto della possibilità di sommersione;**
 - **i muri esterni rivolti verso la direzione di possibile provenienza di masse esondate dovranno essere rinforzati tenendo conto delle forze d'impatto sviluppate da miscele solido-liquide di esondazione.**
- **I parcheggi pubblici sono ammessi solo a cielo aperto senza opere in sopraelevazione o in sotterraneo e senza apportare modifiche al profilo spondale tali da compromettere il deflusso delle acque; le eventuali opere di**

recinzione dovranno essere ammovibili e consentire il naturale deflusso delle acque.

Lungo i versanti:

- **non sono ammesse opere di raccolta e canalizzazione delle acque ruscellanti che producano concentrazioni delle stesse su terreni erodibili;**
- **non sono ammesse opere di dispersione nel sottosuolo di acque piovane o reflui (subirrigazioni e pozzi dreno-adsorbenti) senza uno studio che dimostri la compatibilità delle opere con la stabilità del versante;**
- **non sono ammessi scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e gli scarti vegetali provenienti da attività agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;**
- **non sono ammessi scavi e riporti che peggiorino la stabilità naturale del pendio;**
- **non sono ammessi nuovi impianti vegetazionali di alto fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a garantire sufficiente stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove possibile alla loro sostituzione;**
- **non sono ammessi tagli vegetazionali generalizzati non autorizzati;**
- **per le elevate condizioni di pericolosità determinate dalla riattivazione del movimento franoso di Campioli-Prequartera in ed in sintonia con i dettati della recente legislazione in merito al trasferimento dei manufatti edificati in aree di ad alto rischio, l'edificio ubicato nella zona Est di Campioli nel COMUNE DI CEPPO MORELLI (foglio 17 map. 136) è ascritto alla classe IIIc della Circ. 7/LAP come definita all'art. 17 delle presenti NTA.**

Art. 5 – Classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica previste nel territorio della Comunità Montana (sub-area2)

Nel territorio della Comunità Montana Monte Rosa (sub-area2) sono previste le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circ. P.R.G. n.7/LAP del 6/5/96:

- **Classe I**
- **Classe II e sottoclassi**
- **Classe IIIa**
- **Classe IIIb e sottoclassi**
- **Classe IIIc**

Art. 6 - Classe I

Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la Classe I riguarda «Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988».

Nelle aree soggette a tale classe non si applicano norme particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica di tipo geotecnico, sul vincolo idrogeologico e alle varie tipologie di opere.

L'assenza di problematiche particolari non esime tuttavia i soggetti attuatori degli interventi a adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo e alla stabilità dell'area e alla possibile presenza di falda freatica.

Art. 7 - Classe II

Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe II riguarda «Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di attuazione ispirate al D.M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità».

Il P.R.G. individua nell'ambito della classe II diverse sottoclassi, secondo quanto normato ai punti seguenti.

Art. 8 - Classe IIa

Tale classe riguarda zone di versante non boscate o al massimo con vegetazione di invasione non determinante ai fini della stabilità, caratterizzate sia da acclività media con modesta o nulla propensione naturale al dissesto e presenza locale di terreni a mediocri caratteristiche geotecniche, sia ad acclività medio-elevata con substrato roccioso affiorante o subaffiorante, stabile in massa ma con locali disarticolazioni superficiali.

In tali aree la stabilità naturale è generalmente buona e la pericolosità bassa o molto bassa, ma interventi di urbanizzazione non corretti possono turbare la stabilità e determinare elementi di rischio sia pur moderato.

Nelle aree soggette a classe IIa, sono ammissibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica previsti dall'art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i., ma condizionati alle norme specifiche del presente articolo.

La "Relazione Geologica e la relazione Geotecnica" oltre alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 per ciascun tipo di opere e ai contenuti generali previsti dalle presenti norme all'Art 2, dovranno esaminare necessariamente le problematiche relative alle costruzioni su pendio e quindi in particolare gli aspetti di stabilità dei pendii naturali e, ove previsti dei fronti di scavo delle opere di sostegno e di fondazione o di altre opere su pendio.

Pertanto la superficie del pendio dovrà essere definita attraverso un rilievo planimetrico in scala adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso.

Lo studio geologico dovrà precisare l'origine e la natura dei terreni di copertura e del substrato roccioso, il loro assetto tettonico e strutturale, i caratteri e i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo nonché lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo.

Lo studio geotecnico dovrà definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce interessate dalle opere, l'entità e la distribuzione delle pressioni dell'acqua nel terreno e nelle discontinuità, degli eventuali spostamenti planoaltimetrici di punti in superficie ed in profondità e le caratteristiche delle opere necessarie ad impedire movimenti gravitativi.

La profondità e l'estensione delle indagini devono essere adeguate alle caratteristiche del pendio e dell'opera in progetto.

Nel caso in cui si renda necessaria una verifica di stabilità, il metodo di studio dovrà essere scelto tenendo conto della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle pressioni neutre.

Art. 9 - Classe IIb

Tale classe riguarda zone subpianeggianti formate da terreni a granulometria grossolana, spesso sovrastati da limitati livelli di terreni di riporto, talvolta con falda freatica superficiale e/o con possibilità di sommersione con bassa energia in occasione di piene torrentizie eccezionali e/o difficoltà di drenaggio in locali aree depresse e/o in aree poste alla base del pendio soggette ad allagamento in concomitanza con precipitazioni intense e prolungate.

In tali aree la presenza diffusa di edificazioni, di opere di sostegno e di regimazione delle acque ruscellanti e/o sotterranee, a volte insufficientemente dimensionate, producono un livello di pericolosità moderata ma presente e un conseguente livello di rischio da moderato a medio, superabile attraverso semplici opere di sistemazione idrogeologica nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

In esse pertanto sono ammissibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica dall'art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i., ma condizionati sia alle norme specifiche della presente classe IIb, sia all'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, da realizzarsi nell'ambito del singolo lotto edificatorio o al massimo dell'intorno significativo, atte a determinare requisiti di sicurezza propri e nei riguardi del contesto limitrofo.

La "Relazione geologica" e la "Relazione geotecnica", dovranno pertanto assolvere a tutte le prescrizioni di cui alla precedente classi IIb e inoltre dovranno contenere un riferimento esplicito alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica relativa all'area di prevista trasformazione e dell'intorno significativo circostante e che prescrive le eventuali opere di sistemazione idrogeologica da realizzarsi contestualmente all'opera edificatoria.

Lo studio geologico dovrà precisare l'origine e la natura dei terreni di copertura e lo schema della circolazione idrica sotterranea e superficiale, sia relativamente alle acque incanalate, anche in periodi di allagamento, sia quelle meteoriche eventualmente non smaltite nel sottosuolo.

Lo studio geotecnico dovrà definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dalle opere, l'entità, la distribuzione delle pressioni dell'acqua nel terreno e gli effetti dello scarso drenaggio e/o allagamento sulle opere esistenti e di progetto, nonché gli accorgimenti per il superamento delle relative problematiche.

La profondità e l'estensione delle indagini devono essere adeguate alle caratteristiche dei terreni e dell'opera in progetto

L'esecuzione di opere attinenti all'eventuale regimazione o utilizzo delle acque dovrà avere come assoluta priorità il miglioramento delle condizioni idrauliche e di sicurezza.

Art. 11 - Classe III

Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe III riguarda «Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente».

La classe III è suddivisa nelle sottoclassi:

- ***IIIa e IIIb, a seconda della presenza o meno di edificazioni;***
- ***IIIc dalla presenza di un rischio non mitigabile attraverso la realizzazione di opere di difesa***

Art. 12 - Classe IIIa

Ai sensi della Circ. P.R.G. 7/LAP la Classe IIIa riguarda: «Porzioni di territorio inedificate che presentano carattere geomorfologici o idrogeologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali) vale quanto già indicato all'Art.31 della L.R. 56/77».

Tale classe riguarda:

- ***alvei attivi dei corsi d'acqua;***
- ***fasce spondali inedificate dei corsi d'acqua soggetti a dinamica idraulica di media o alta energia o comunque necessarie per la laminazione delle piene;***
- ***le fasce di territorio inedificate potenzialmente soggette a dinamica gravitativa, in cui, ai sensi dell'Art. 13, comma 7, punto b e dell'Art. 30, comma 5 punto b della L.R. n.56/77, sono vietate nuove opere o costruzioni o movimenti di terra.***

Su tali aree possono essere ammessi ai sensi dell'Art.31 della L.R. n.56/77, gli interventi di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente; sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

- ***le opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;***
- ***la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia, alle reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi non altrimenti localizzabili;***
- ***le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli***

attingimenti d'acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;

- le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al contenimento e al consolidamento dei versanti, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;**
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;**
- le opere aventi carattere di pubblica utilità ai fini della protezione civile;**
- l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombature;**
- gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, di zone residenziali o produttive previste dai piani urbanistici;**
- le strade e piste al servizio di attività agro-silvo-pastorali, approvate dal Servizio Regionale Economia Montana e Foreste, chiuse al traffico e della larghezza massima tra i cigli di m 3,00;**
- i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;**
- le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78 n.69 e del R.D. 29/7/27 n.1443, e relative strade di accesso;**
- le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti, la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle limitate attività agricole in atto;**
- la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali;**
- le operazioni di manutenzione e riassetto ambientale costituite da taglio vegetazionale, da asportazione dei materiali detritici, dei residui vegetali, dei rifiuti dall'alveo, dai tratti tombinati e dalle opere di sedimentazione e grigliatura;**
- le operazioni di manutenzione e rifacimento delle murature a secco esistenti;**
- le operazioni di pulizia e disgaggio dei versanti, con eliminazione delle essenze vegetali che possono peggiorare la situazione di pericolosità esistente e dei materiali instabili o caduti alla base delle pareti.**

Per quanto attiene eventuali le attività agricole, in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuovi edifici in ambiti di dissesti attivi, in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipiente.

La fattibilità di tali edifici dovrà essere verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11.03.88.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Sono altresì ammissibili, sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente: gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli

adeguamenti igienico funzionali e la realizzazione di pertinenze quali box e ricovero attrezzi purché non comportino alcun movimento di terreno.

Art. 13 - Classe IIIb

Ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP la classe IIIb riguarda: «Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo gli interventi previsti nelle aree soggette a Classe IIIa oltre che le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'Art.31 della L.R. n.56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.»

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell'08 maggio 1996 n° 7/LAP, in funzione del grado di pericolosità geomorfologica della porzione di territorio analizzata, dell'effettiva possibilità di eliminare o ridurre il rischio e del livello di efficacia delle opere di attenuazione del rischio presenti, nel territorio della Comunità Montana Monte Rosa la Classe III b è stata suddivisa in ulteriori sottoclassi (IIIb₁, IIIb₂, IIIb₃ e IIIb₄) caratterizzate da un livello di rischio crescente entro le quali sono ammissibili interventi differenziati.

- ***III b₁ con opere non verificate;***
- ***III b₂ con opere verificate o dove a seguito della realizzazione delle opere permangono condizioni di pericolosità moderata;***
- ***IIIb₃ con opere verificate o dove a seguito della realizzazione delle opere di riassetto permangono condizioni di pericolosità media;***
- ***IIIb₄ con opere verificate o dove a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione permangono condizioni di pericolosità elevata;***

In linea generale, gli interventi ammessi dovranno ridurre sensibilmente i valori esposti al rischio (sia numero di persone/periodo di esposizione, che beni materiali esposti). In deroga alla norma generale, possono essere ammessi interventi che abbiano le caratteristiche di spostamento di volumi da zone più esposte a zone meno esposte, ovvero con la diminuzione di rischio, nonché interventi aventi la finalità di creare spazi per il miglioramento delle condizioni di deflusso idraulico. In ogni caso nelle aree interessate da dinamica fluviale non è ammessa la creazione di volumi interrati e non è ammessa la creazione, nei muri perimetrali di aperture che facilitino la penetrazione di miscele liquide-solidi all'interno dei locali.

Art. 14 - Classe IIIb₁

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell'08 maggio 1996 n° 7/LAP "Tale classe riguarda le aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle classi IIIb successive".

Sino alla verifica della validità delle opere esistenti, nelle aree soggette a classe IIIb₁, sono ammessi gli interventi ammessi per le aree soggette a classe IIIa oltre che le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio:

- **demolizione (D) – demolizione con ricostruzione che non comporti aumento delle unità immobiliari (DRA) – modifica di destinazione d’uso senza aumento del carico antropico (MDA) – ristrutturazione edilizia che non comporti aumento delle unità immobiliari (REA) – risanamento e restauro conservativo (RC) – manutenzione ordinaria (MO) – manutenzione straordinaria (MS) – manufatti di arredo urbano (MU) – nuove costruzioni per servizi tecnologici di interesse pubblico (depuratori, parcheggi, ecc.) NCu**

La verifica della validità delle opere esistenti, spetta all’Amministrazione Comunale e all’Ufficio Tecnico, che stabiliscono se dette opere sono in grado di mitigare il rischio senza richiedere ulteriori interventi. Tali valutazioni dovranno essere fatte sulla scorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da professionisti competenti (geologo, ingegnere), che definiscano la valenza tecnica-urbanistica delle opere, il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento oltre che il livello di rischio a cui sono sottoposti i beni difesi.

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell’08 maggio 1996 n° 7/LAP, dopo l’esecuzione delle opere previste dai Progetti di Riassetto Idrogeologico o alla verifica della validità delle opere esistenti, le aree ricadenti in tale classe saranno riclassificate in una delle classi IIIb successive e, saranno ammessi tutti gli interventi previsti per tali classi.

La “Relazione geologica” e la “Relazione geotecnica” relativa ai Progetti di riassetto nonché, dopo l’esecuzione degli stessi, ai progetti di ristrutturazione degli edifici esistenti o ai cambiamenti di destinazione d’uso, dovranno assolvere a tutte le prescrizioni di cui agli art.2-4 delle presenti norme, con particolare riferimento ai programmi di controllo e manutenzione delle opere di difesa esistenti.

Art. 15 - Classe IIIb₂

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell’08 maggio 1996 n° 7/LAP “Tale classe riguarda zone ove a seguito della verifica di validità delle opere esistenti o alla realizzazione delle opere previste sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti”.

Sino a quando l’Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l’iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree (Progetti di Riassetto Idrogeologico) nelle aree soggette a classe IIIb₂ sono ammessi solamente:

- **gli interventi ammessi per le aree soggette a classe IIIa.**
- **gli interventi e le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio: demolizione (D) – demolizione con ricostruzione che non comporti aumento delle unità immobiliari (DRA) – modifica di destinazione d’uso senza aumento del carico antropico (MDA) – ristrutturazione edilizia che non comporti aumento delle unità immobiliari (REA) – risanamento e restauro conservativo (RC) – manutenzione ordinaria (MO) – manutenzione straordinaria (MS) - ampliamento esclusivamente in sopraelevazione (AS) – manufatti di**

arredo urbano (MU) – nuove costruzioni per servizi tecnologici di interesse pubblico (depuratori, parcheggi, ecc.) NCu

Dopo l'esecuzione delle opere previste nei Progetti di Riassetto Idrogeologico, potranno essere ammessi tutti i tipi di interventi di cui dall'art. 3 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) e s.m.i.

Le nuove opere di difesa dei centri abitati, secondo i disposti della Nota degli Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000), "..... debbano obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore (come peraltro richiamato negli obiettivi della L.267/98, art. 1, nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP e successiva Nota tecnica Esplicativa alla circolare medesima) in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa".

La verifica della validità delle opere esistenti, spetta all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Tecnico, che stabiliscono se dette opere sono in grado di mitigare il rischio senza richiedere ulteriori interventi. Tali valutazioni dovranno essere fatte sulla scorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da professionisti competenti (geologo, ingegnere), che definiscano la valenza tecnico-urbanistica delle opere, il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento oltre che il livello di rischio a cui sono sottoposti i beni difesi.

L'amministrazione sulla base della documentazione tecnica di cui sopra, decide se il livello di rischio è accettabile o se le opere necessitano di un adeguamento.

La "Relazione geologica" e la "Relazione geotecnica", dovranno pertanto assolvere a tutte le prescrizioni di cui agli art.2-4 delle presenti norme, con particolare riferimento ai programmi di controllo e manutenzione delle opere di difesa esistenti, inoltre, dovranno contenere un riferimento esplicito alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica relativa all'area di prevista trasformazione e dell'intorno significativo circostante e che prescrive le eventuali opere di sistemazione idrogeologica da realizzarsi contestualmente all'opera edificatoria.

Art. 16 - Classe IIIb₃

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell'08 maggio 1996 n° 7/LAP "Tale classe riguarda zone ove a seguito della verifica di validità delle opere esistenti o alla realizzazione delle opere di riassetto previste sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico".

Sino a quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree (Progetti di Riassetto Idrogeologico) nelle aree soggette a classe IIIb₃ sono ammessi solamente:

- gli interventi ammessi per le aree soggette a classe IIIa.**
- gli interventi e le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio: demolizione (D) – demolizione con ricostruzione che non comporti aumento delle unità immobiliari (DRA) – modifica di destinazione d'uso senza aumento del carico antropico (MDA) – ristrutturazione edilizia che non comporti aumento delle unità immobiliari (REA) – risanamento e restauro**

conservativo (RC) – manutenzione ordinaria (MO) – manutenzione straordinaria (MS) – manufatti di arredo urbano (MU) – nuove costruzioni per servizi tecnologici di interesse pubblico (depuratori, parcheggi, ecc.) NCu.

Dopo l'esecuzione dei Progetti di Riassetto Idrogeologico, potranno essere ammessi gli interventi che determinino solo un modesto aumento del carico antropico. Si intendono quindi possibili, gli interventi di:

- **ampliamento esclusivamente in sopraelevazione (AS), ristrutturazione edilizia di con aumento di carico antropico (REB), nuove costruzioni produttive (NCp).**

Non sono consentiti, sia allo stato attuale che dopo gli la realizzazione delle opere di riassetto territoriale, interventi di nuova costruzione e la modifica della destinazione d'uso quando questa determini un aumento del carico antropico.

Le nuove opere di difesa dei centri abitati, secondo i disposti della Nota degli Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000), "..... debbano obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore (come peraltro richiamato negli obiettivi della L..267/98, art. 1, nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP e successiva Nota tecnica Esplicativa alla circolare medesima) in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa".

La verifica della validità delle opere esistenti, spetta all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Tecnico, che stabiliscono se dette opere sono in grado di mitigare il rischio senza richiedere ulteriori interventi. Tali valutazioni dovranno essere fatte sulla scorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da professionisti competenti (geologo, ingegnere), che definiscano la valenza tecnica-urbanistica delle opere, il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento oltre che il livello di rischio a cui sono sottoposti i beni difesi.

L'amministrazione sulla base della documentazione tecnica di cui sopra, decide se il livello di rischio è accettabile o se le opere necessitano di un adeguamento.

La "Relazione geologica" e la "Relazione geotecnica", dovranno pertanto assolvere a tutte le prescrizioni di cui agli art.2-4 delle presenti norme, con particolare riferimento ai programmi di controllo e manutenzione delle opere di difesa esistenti, inoltre, dovranno contenere un riferimento esplicito alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica relativa all'area di prevista trasformazione e dell'intorno significativo circostante.

Art. 17 - Classe IIIb₄

Ai sensi delle N.T.E. alla Circolare del P.G.R. dell'08 maggio 1996 n° 7/LAP "Tale classe riguarda zone ove a seguito della verifica di validità delle opere esistenti o alla realizzazione delle opere di riassetto previste non sarà possibile alcun incremento del carico antropico".

Sino a quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree (Progetti di Riassetto Idrogeologico) nelle aree soggette a classe IIIb₄ sono ammessi solamente:

- **gli interventi ammessi per le aree soggette a classe IIIa.**
- **gli interventi e le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio: demolizione (D) – ristrutturazione edilizia che non comporti aumento delle unità immobiliari (REA) – risanamento e restauro conservativo (RC) – manutenzione ordinaria (MO) – manutenzione straordinaria (MS) – manufatti di arredo urbano (MU) – nuove costruzioni per servizi tecnologici di interesse pubblico (depuratori, parcheggi, ecc.) NCu**

Dopo l'esecuzione dei Progetti di Riassetto Idrogeologico, potranno essere ammessi gli interventi che non determinino alcun aumento del carico antropico. Si intendono quindi possibili, gli interventi: la demolizione con ricostruzione che non comporti aumento delle unità immobiliari (DRA) oltre che gli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico funzionali.

Non sono consentiti, sia allo stato attuale che dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale, interventi di nuova costruzione e la modifica della destinazione d'uso quando questa determini un aumento del carico antropico.

Le nuove opere di difesa dei centri abitati, secondo i disposti della Nota degli Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000), "..... debbano obbligatoriamente contenere esplicita conferma a firma del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore (come peraltro richiamato negli obiettivi della L.267/98, art. 1, nella Circolare P.G.R. n. 7/LAP e successiva Nota tecnica Esplicativa alla circolare medesima) in ordine alla concreta ed efficace riduzione del rischio nei confronti dei beni oggetto di difesa".

La verifica della validità delle opere esistenti, spetta all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Tecnico, che stabiliscono se dette opere sono in grado di mitigare il rischio senza richiedere ulteriori interventi. Tali valutazioni dovranno essere fatte sulla scorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da professionisti competenti (geologo, ingegnere), che definiscano la valenza tecnica-urbanistica delle opere, il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che risulterà necessario al loro mantenimento oltre che il livello di rischio a cui sono sottoposti i beni difesi.

L'amministrazione sulla base della documentazione tecnica di cui sopra, decide se il livello di rischio è accettabile o se le opere necessitano di un adeguamento.

La "Relazione geologica" e la "Relazione geotecnica", dovranno pertanto assolvere a tutte le prescrizioni di cui agli art.2-4 delle presenti norme, con particolare riferimento ai programmi di controllo e manutenzione delle opere di difesa esistenti, inoltre, dovranno contenere un riferimento esplicito alla compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica relativa all'area di prevista trasformazione e dell'intorno significativo circostante.

Art. 18 - Classe IIIc

Ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP la classe IIIc riguarda: «Porzioni di territorio edificate, ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio

esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n.445

Sono ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo.

In fase di predisposizione dello strumento urbanistico devono essere evidenziati i necessari interventi di riassetto idrogeologico atti a salvaguardare l'edificato; i comuni interessati dovranno tenere in adeguata considerazione l'esistenza di tali aree nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente.

Per opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 »

In linea generale, gli interventi ammessi dovranno ridurre sensibilmente i valori esposti al rischio (sia numero di persone/periodo di esposizione, che beni materiali esposti). In deroga alla norma generale, possono essere ammessi interventi che abbiano le caratteristiche di spostamento di volumi da zone più esposte a zone meno esposte, ovvero con la diminuzione di rischio, nonché interventi aventi la finalità di creare spazi per il miglioramento delle condizioni di deflusso idraulico.

– *Rientra in tale sottoclasse, l'edificio ubicato nella zona Est di Campioli nel COMUNE DI CEPPO MORELLI (foglio 17 map. 136).*

Art. 18 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Ai sensi dei commi 4 – 5 – 6 – 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"

A) Zona di tutela assoluta: tale area, come previsto dal comma 4 dell'art.5 del D.L.gs. n.258/2000, è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed a infrastrutture di servizio.

Laddove all'interno della zona di tutela assoluta, sono presenti aree edificate negli edifici, sono possibili tutti gli interventi che non producono aumento del carico inquinante.

B) Zona di rispetto: come previsto dai commi 4 – 5 – 6 dell'art.5 del D.L.gs n.258/2000, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione; è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) *dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) *accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*

- c) *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;*
- e) *aree cimiteriali;*
- f) *apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;*
- g) *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) *gestione di rifiuti;*
- i) *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- j) *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- k) *pozzi perdenti;*
- l) *pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

Per gli insediamenti o le attività sopracitate, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Art. 19 – Fascia di rispetto dei depuratori

1. *La fascia di rispetto dei depuratori costituisce l'ambito di applicazione dell'Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977.*
2. *In tale ambito, pari ad una larghezza di 100 m dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto esistente o previsto, sono vietati tutti gli interventi che determinino l'aumento di carico antropico. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici.*
3. *Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell'ambito di rispetto.*